

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 37

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

(Estensore SALTAMARTINI)

approvata nella seduta del 18 maggio 2010

SULLA

PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN'AGENZIA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEI SISTEMI DI TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE SU LARGA SCALA DEL SETTORE DELLA LIBERTÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA GIUSTIZIA (COM (2010) 93 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

considerato che:

– l'atto COM (2010) 93 definitivo regola l'unificazione di due distinti atti giuridici: una proposta di regolamento che istituisce un'agenzia responsabile della gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia e una proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'agenzia i compiti di gestione operativa a lungo termine del SIS II (Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione), del VIS (sistema d'informazione visti) e di EURODAC;

– dalla valutazione di impatto eseguita dalla Commissione, è scaturito che la creazione di una nuova agenzia di regolamentazione appare essere la soluzione più idonea ad assicurare a lungo termine i compiti di «autorità di gestione» per questi sistemi,

rilevato che:

– la proposta trova la sua base giuridica nell'articolo 74 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede l'adozione di misure atte ad incoraggiare e a rafforzare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori del titolo V del TFUE (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia); nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *b*), e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), del TFUE che riguardano le attività dell'agenzia relative al SIS II; nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *a*), del TFUE per quanto riguarda il VIS; nell'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), del TFUE che prevede l'adozione di misure volte a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni ed, infine, nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a*), del TFUE che tratta di misure relative alla raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;

– ai fini dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la proposta si giustifica, quanto al primo parametro, con l'obiettivo di realizzare una gestione operativa centralizzata del SIS II, del VIS e di EURODAC, diversamente non realizzabile dai singoli Stati membri, e, quanto al criterio di proporzionalità, con la previsione che all'agenzia – finanziata dal bilancio generale dell'Unione – spetterà di gestire le parti centrali, ferme restando la competenza e la responsabilità nella gestione dei sistemi nazionali in capo agli Stati membri, in tal modo garantendo uno scambio efficace, continuo e affidabile di dati tra gli Stati,

si esprime in senso favorevole, nell'occasione raccomandando al Governo di proporre alle istituzioni comunitarie preposte ogni misura volta al rafforzamento delle strutture EUROPOL e EUROJUST.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DEL VECCHIO)

15 aprile 2010

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che esso prevede l'istituzione di un'agenzia responsabile della gestione operativa del SIS II (Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione), del VIS (sistema d'informazione visti) e di EURODAC, e di altri sistemi informatici su larga scala, in applicazione del titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al settore della libertà, della sicurezza e della giustizia;

rilevato che la proposta di decisione si basa: sull'articolo 74 del TFUE, che prevede l'adozione di misure atte ad incoraggiare e a rafforzare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori del titolo V del TFUE; sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera *b*), e sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), del TFUE che riguardano le attività relative al SIS II; sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera *a*), del TFUE, per quanto riguarda il VIS; sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), del TFUE che prevede l'adozione di misure volte a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni; e sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a*), del TFUE che tratta di misure relative alla raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della gestione operativa centralizzata del SIS II centrale, del VIS centrale e delle interfacce nazionali, di EURODAC centrale e di alcuni aspetti delle loro infrastrutture di comunicazione, non può essere realizzato individualmente dagli Stati membri;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto all'agenzia, che sarà finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea, spetterà il compito di assicurare uno scambio efficace, sicuro e ininterrotto dei dati immessi nei sistemi dagli Stati membri,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.